



# COMUNE DI CAPRINO VERONESE

CITTA' D'ARTE  
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N° 16 Registro Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.-

L'anno **duemilatredici** addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nella solita sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione (1) **Ordinaria** in seduta (2) **Pubblica** di (3) **Prima** convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	SANDRI STEFANO MAURIZIO	X		10	FRANCESCHETTI ROBERTO	X	
2	BELTRAME FABIO	X		11	BRUNELLI ELISA	X	
3	GIACOMAZZI CARLA		X	12	LUCCHINI GIOVANNI	X	
4	PACHERA GIOVANNI	X		13	GASPARI ANTONIO		X
5	ARDUINI PAOLA	X		14	SPOLETTINI MATTEO	X	
6	PIANETTI MATTIA	X		15	BRUNELLI GIANCARLO	X	
7	DAL BORGO MORENO	X		16	DAL PRETE OSVALDO		X
8	RODOZ MARCO	X		17	CASTELLANI MARIO	X	
9	CAMPAGNARI CRISTIAN	X					

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr. Luciano Gobbi**

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig.

**Avv. Stefano Sandri -Sindaco**

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta che, corredata dai pareri previsti, è conservata in originale agli atti dell'Ufficio Segreteria, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

(1) Ordinaria o straordinaria – (2) pubblica o segreta – (3) prima o seconda convocazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*);
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato dal D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26.04.2012, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i Comuni del territorio nazionale mentre l'applicazione a regime è fissata dal 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

### PRESO ATTO in particolare che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. L.vo n. 504/1992 e dell'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
  - a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) Identica;
  - b-bis) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
  - d) **65** (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra richiamato, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con una riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 %**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.

**CONSIDERATO** altresì che sono esenti nel Comune di Caprino Veronese:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in quanto ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come richiamato dall'art. 9 comma 8 del D.L. n. 14 marzo 2011 n. 23 ed ubicati nei Comuni di cui all'elenco allegato alla circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**VISTO** anche l'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede la possibilità per l'Ente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dall'art. 193 del D. L. n. 267/2000, e pertanto entro il 30 settembre 2013;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 36 in data 30.10.2012, esecutiva, ad oggetto “Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU”;

**VISTA**, altresì, la deliberazione consiliare n. 37 in data 30.10.2012, esecutiva, ad oggetto “Imposta municipale propria. Determinazione aliquote per l'anno 2012”;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede:

- lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**RICHIAMATO**, altresì, il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, il quale prevede che nelle more di una complessiva rivisitazione dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, è sospeso per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per alcune categorie di immobili tra cui l'abitazione principale, con la precisazione che, in caso di mancata adozione della

riforma entro il 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di pagamento della prima rata dell'IMU sospesa è fissato al 16 settembre 2013;

**EVIDENZIATO** che per l'anno 2013, a fronte anche della consistente ulteriore riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato prevista dal D.L. 6 giugno 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai fabbisogni di spesa previsti come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e contenuti nella relazione previsionale e programmatica, si ritiene necessario determinare le aliquote confermando quelle stabilite per l'anno 2012;

**PRESO ATTO** della relazione dell'Assessore al Bilancio e degli interventi dei Consiglieri Comunali come sopra trascritti integralmente;

**VISTI:**

- l'art.10, comma 4 quater lettera b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64, che ha differito il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 - Pluriennale 2013/2015 al 30 settembre 2013;
- l'art. 4, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale vengono abolite le norme che limitavano la possibilità ai Comuni e Province di variare le aliquote dei tributi locali e le addizionali;

**VISTI** i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente risultato:

PRESENTI	N.15	Consiglieri
FAVOREVOLI	N.11	Consiglieri
CONTRARI	N.4	Consiglieri (Castellani, Spolettini, Gaspari, Brunelli Giancarlo)

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
aumento dello 0,11 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,87%, ad esclusione delle seguenti categorie catastali per le quali l'aumento dell'aliquota è pari allo 0,07% e quindi 0,83%:
    - C1 (negozi e botteghe)
    - C3 (laboratori per arti e mestieri)
    - D1 (opifici)
    - D2 (alberghi e pensioni)
    - D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)
    - D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
*aumento dello 0,05 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato e quindi pari allo 0,45%;*

3. di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- c) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso od un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 104/1992, e con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 16.241,90; la detrazione viene riconosciuta su istanza degli interessati; viene altresì incrementata di 50 euro nei confronti di persone di età superiore a 65 anni sole o con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante; la detrazione viene riconosciuta su istanza degli interessati. La detrazione di cui al presente punto è cumulabile con le detrazioni di cui ai punti a) e b);

4. di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;**

5. di dare atto che sono esenti nel Comune di Caprino Veronese:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in quanto ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, così come richiamato dall'art. 9 comma 8 del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23 ed ubicati nei Comuni di cui all'elenco allegato alla circolare Ministero delle Finanze 14 giugno 1993 n. 9;

6. di incaricare l'Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

°=°=°=°=°=°=°=°

## **SINDACO**

Vi è necessità di votare anche l'immediata eseguibilità della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

## **Il Consiglio Comunale**

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente risultato:

PRESENTI	N.15	Consiglieri
FAVOREVOLI	N.11	Consiglieri
CONTRARI	N.4	Consiglieri (Castellani, Spoletini, Gaspari, Brunelli Giancarlo)

## **DELIBERA**


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, considerata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta VERBALIZZANDO di Pieruccioni Sarah mediante sistema stenotipico sulla base della registrazione magnetica effettuata da personale comunale.

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.-

Proposta avanzata da:

 **ASSESSORE AL BILANCIO**  
**PACHERA GIOVANNI**  
*G. Pacher*

---

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49 , COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000**

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole.

Caprino Veronese, **10 LUG. 2013**

 **IL RESPONSABILE**  
**Area Servizi Finanziari**  
**Rag. Stefano Orio**  
*Stefano Orio*

---

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Note: \_\_\_\_\_

---

Caprino Veronese, **10 LUG. 2013**



**IL RESPONSABILE**  
**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**- Rag. Stefano Orio -**  
*Stefano Orio*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Stefano Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Luciano Gobbi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**N° 373 R.P.**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 luglio 2013

Caprino Veronese 24 luglio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Luciano Gobbi

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05/08/2013** ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Caprino Veronese, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Luciano Gobbi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Caprino Veronese

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Luciano Gobbi